

Prof di sostegno: guida all'accesso

DI NICOLA MONDELLI

Gli aspiranti all'incarico a tempo determinato per il sostegno agli alunni portatori di handicap, inclusi nelle graduatorie di terza fascia d'istituto, hanno diritto a prendere visione e a estrarre copia (previo versamento del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e di misura) dei titoli dichiarati e presentati da coloro che hanno ottenuto dal dirigente scolastico un incarico per detto insegnamento.

È quanto, in estrema sintesi, hanno sostenuto i giudici della V sezione del Tar Napoli con la sentenza n. 15626/2005 con la quale hanno accolto un ricorso presentato da alcuni aspiranti inclusi nelle graduatorie di istituto di terza fascia e non nominati dal dirigente scolastico.

IL RICORSO

Con l'impugnativa, i ricorrenti lamentavano la illegittimità del diniego apposto, tanto dal Csa quanto dai dirigenti scolastici interessati, alla loro richiesta di avere accesso alla documentazione presentata da altri aspiranti alla nomina sul sostegno utilizzata per la loro inclusione nelle graduatorie di terza fascia ovvero negli speciali elenchi per il sostegno.

Il giudice amministrativo ha dato, come ri-

portato in premessa, loro ragione.

IL PRINCIPIO

Per quanto relativo a una specifica fattispecie, quella appunto degli aspiranti a posti di sostegno, il principio affermato dai giudici amministrativi, oltre a essere in linea con quanto dispone l'articolo 15 della legge n. 15/2005 che ha modificato l'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso ai documenti amministrativi e con la tesi sostenuta dalle organizzazioni sindacali, sembra che possa estendersi a tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie compilate ai fini degli incarichi di insegnamento. Ed è dunque valido sia per i Centri servizi amministrativi sia per i dirigenti scolastici.

GLI EFFETTI

Occorre tuttavia precisare e sottolineare che la citata sentenza è efficace solo nei confronti dei ricorrenti. Perché il principio in essa contenuto possa trovare applicazione anche nei confronti dei non ricorrenti occorrerebbe o una apposita disposizione dell'amministrazione scolastica o una giurisprudenza consolidata. Che ora, con questo precedente, è avviata. (riproduzione riservata)

***È sufficiente
il pagamento
della
riproduzione e
dei diritti
di ricerca
e di misura
per avere copia
dei documenti***